

1. Data da ricordare ai fini della Direttiva Sicurezza Giocattoli per l'applicazione dei limiti su Formammide e BIT

Formammide (numero CAS 75-12-7)

La formammide è classificata nel regolamento (CE) n. 1272/2008 come sostanza tossica per la riproduzione, categoria 1B.

Questa sostanza chimica è utilizzata, tra l'altro, nell'industria della plastica e dei polimeri, in particolare come solvente, plastificante o sostanza associata a un agente espandente impiegato nella produzione di schiuma (foam toys materials).

Come indicato in passate comunicazioni **dalla data 24 maggio 2017** si applicano esclusivamente le disposizioni definite dalla Direttiva (UE) 2015/2115 del 23 novembre 2015.

Nello specifico, nell'allegato II, appendice C, della Direttiva 2009/48/CE è aggiunta la seguente voce:

SOSTANZA	NUMERO CAS	VALORE LIMITE
Formammide	75-12-7	20 ug/m ³ (limite di emissione) dopo un massimo di 28 giorni dall'inizio della prova di emissione dei materiali per giocattoli in schiuma contenenti oltre 200 mg/kg (soglia limite per quanto concerne il contenuto).

Il BIT è classificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008 come sensibilizzante della pelle. **Benzisotiazolinone - BIT**, (numero CAS 2634-33-5)

Questa sostanza chimica è utilizzato come conservante nei giocattoli a base acquosa, comprese le pitture e le pitture a dito.

Come indicato in passate comunicazioni **dalla data 24 maggio 2017** si applicano esclusivamente le disposizioni definite dalla Direttiva (UE) 2015/2116 del 23 novembre 2015.

Nello specifico, nell'allegato II, appendice C, della Direttiva 2009/48/CE è aggiunta la seguente voce:

SOSTANZA	NUMERO CAS	VALORE LIMITE
1,2 benzisotiazol - 3(2H)-one	2634-33-5	5 mg/kg (tenore limite) in materiali a base acquosa per giocattoli, conformemente ai metodi di cui alle norme EN 71-10:2005 e EN 71-11:2005.

2. Abbassati i Limiti per il Piombo

Con la pubblicazione della Direttiva (UE) 2017/738 sono stati abbassati i limiti di migrazione del piombo contenuti nella Direttiva 2009/48/CE, Allegato II, parte III.

I nuovi limiti sono **circa 7 volte più restrittivi dei precedenti**, in particolare:

	mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile in polvere o flessibile	mg/kg di materiale per giocattoli liquido o coloso	mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura
Vecchi limiti	13,5	3,4	160
Nuovi limiti	2,0	0,5	23

L'abbassamento dei limiti avrà impatto anche sulla norma **EN 71-3 Sicurezza dei giocattoli - parte 3: Migrazione di alcuni elementi** che stabilisce limiti di migrazione per giocattoli o componenti di giocattoli per una serie di elementi.

I nuovi requisiti entreranno in vigore il **28 Ottobre 2018**, data entro la quale ciascuno Stato Membro dovrà recepire la Direttiva.

3. Nuovi Limiti per il Fenolo nei Giocattoli: Appendice C della Direttiva 2009/48/CE

E' stato introdotto nell'Appendice C un nuovo requisito per il Fenolo, come di seguito riportato:

SOSTANZA	CAS	VALORE LIMITE
Fenolo	108-95-2	5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici, conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 e EN 71-11:2005. 10 mg/kg (tenore limite) come conservante conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 e EN 71-11:2005.